



ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 123/2023 DEL 25/11/2023

PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DI AREA NELLA ZONA DEL MOLO NORD

IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- POSTO** che, a seguito delle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse verificatesi nella giornata odierna, sono stati riscontrati danni alle strutture portanti di alcune delle torri faro di illuminazione nella zona del molo nord presso lo scalo marittimo di Ortona, risultando in particolare ceduta a terra la torre faro n. 2 e pericolanti le limitrofe torri



faro n. 1 e n. 3, giusta anche la comunicazione in proposito pervenuta in data odierna dalla Capitaneria di porto di Ortona;

CONSIDERATO che i suddetti danni costituiscono pregiudizio per le attività portuali locali ovvero alla sicurezza fisica delle persone negli spazi demaniali interessati, potendo comportare rischi di caduta dall'alto di componenti costruttive delle torri faro in questione e comunque, data l'inefficienza delle stesse, una scarsa luminosità negli orari notturni;

RITENUTO pertanto di dover emanare il presente provvedimento, affinché, per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità, siano stabilite adeguate misure di prevenzione negli spazi interessati dai danneggiamenti di cui sopra, ciò sino a che per tali danneggiamenti non siano state messi in atto i dovuti interventi risolutivi;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emanazione di un apposito nuovo provvedimento di revoca, è interdetta ad ogni uso ed a qualunque accesso, presso la zona della banchina commerciale nord nel porto di Ortona, l'area – di estensione pari a ml 320,00 c.ca – contrassegnata in colore rosso nell'immagine planimetrica che, sotto forma di allegato, è parte integrante del presente provvedimento.

Costituiscono al riguardo eccezione tutte le esigenze per attività di polizia e/o soccorso da parte dei competenti soggetti istituzionali, oltre che qualunque operazione finalizzata alla messa in sicurezza ed al ripristino delle torri faro ricadenti nella suddetta area interdetta.

ART. 2

Con decorrenza immediata, sino all'emanazione di un apposito nuovo provvedimento di revoca, è vietato lo svolgimento delle operazioni portuali nella zona della banchina commerciale nord al porto di Ortona **dalle ore 17,00 alle ore 07,00.**

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DI AREA NELLA ZONA DEL MOLO NORD LOCALIZZAZIONE DELL'AREA INTERDETTA FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO

